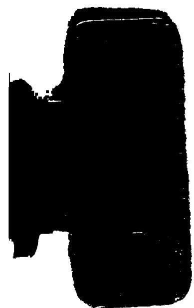
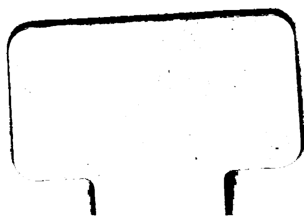


ZUPPETTA

In difesa di Luigi Paciello

1879





ALLA ECC.

ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE DI ACCUSA

IN DIFESA

DI

LUIGI PACIELLO

IMPUTATO

di complicità nel reato di falsità in atti pubblici
e frode in danno dello Erario dello Stato.

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO
Strada S. Sebastiano, 51,

1879.

ALLA ECC.ᴹᴬ CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE DI ACCUSA

IN DIFESA

DI

LUIGI PACIELLO

IMPUTATO

di complicità nel reato di falsità in atti pubblici e frode in danno dello Erario dello Stato.

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI V. MORANO
Strada S. Sebastiano, 51, p.° p.°

1879.

DEC. 20, 1930

« Veramente più volte appaion cose
Che danno a dubitar falsa matèra
Per le vere cagion che son nascose ».
DANTE, Purg. XXII, 28.

§ 1. — L'Erario dello Stato, avvezzo ai facili guadagni settimanali, s' impensierì allo annunzio della vincita di più che due milioni fatta dal Sacerdote Di Mattia. — Un piccolo Waterloo nel campo finanziario.

E l'Erario, invece di ascrivere la vittoria sacerdotale al favore della bizzarra e capricciosa fortuna, sospettò che fosse il portato di opera criminosa.

Ordinata e compiuta una inchiesta dall' autorità amministrativa, tennesi legale e regolare la vincita. L' Erario si rassegnò, e con mano tremola e col cuore contristato fu costretto ad erogare la somma.

§ 2. — Se non che, l' autorità giudiziaria, commossa alla penosa commozione dell'Erario, accorse, come i Triari, in aiuto del perditore. E quale pietosa attività dimostrasse e quale ansia, si arguisce dalle tavole processuali.

Ma pare che i titanici sforzi degl' ingegnosi Magistrati requirente ed inquirente non abbiano la efficacia

di modificare la opinione della inchiedente autorità amministrativa.

A giudizio dello universale, tiensi meno incredibile la favolosa discesa di Orfeo nell' inferno, che il penetrare con false chiavi nel *Sancta Sanctorum* ove si custodiscono i bollettini del lotto —; salvo che non voglia ammettersi il ritorno del regno delle Fate, e della virtù degli anelli incantati.

§ 3.—Le provate penne dei Difensori degli altri coimputati dimostreranno tutte le peccata originali del processo, quanto ricco di mole, tanto povero di vitalità. E ci condurranno alla conclusione: *A non posse ad non esse valet consequentia.* E per vero, anche le beotiche menti vengono astrette ad affermare che *la impresa criminosa accagionata a Di Mattia e sozi rimane esclusa dalla sua* FISICA IMPOSSIBILITÀ.

§ 4. — Quanto a me —, Difensore del preteso complice *Luigi Paciello*, il còmpito è di gran lunga più facile. Mi corre unicamente il debito di rendere *dimostrato* il seguente *dimostrabile :*

ANCHE QUANDO — CONTRO LA MIA ESTIMAZIONE — LA VINCITA FOSSE IL PORTATO DI OPERA CRIMINOSA, LUIGI PACIELLO NON VI PRESE ALCUNA PARTE.

§ 5. — In seguito alla dichiarazione della Camera di Consiglio *di non farsi luogo a procedimento penale pel delitto di falsificazione di chiavi nel 1876 —,* il lavoro del Procuratore Generale contro l' imputato Paciello si delinea così:

1.° — Affermare che Paciello prese parte al fatto

del 1876, falsificando le chiavi dell' Archivio Segreto;

2.° Far servire cotale affermazione come argomento del concorso del Paciello nel preteso reato del 1878.

La Difesa, dal canto suo, a svolgimento del còmpito assegnatosi (§ 4), farà aperto :

1.° — Che Paciello non prese parte al fatto del 1876;

2.° — Che, quando pure vi avesse preso parte, non è lecito far servire questa sua opera ad argomento del concorso nel preteso reato del 25 maggio 1878 ;

3.° — Che, eliminato questo fallace argomento, niuno altro elemento di prova sorge contro Paciello dalle tavole processuali;

4.° — Che, invece, sorge piena e completa la prova dell' innocenza.

I.

Paciello non prese parte al fatto del 1876.

§ 6. — Le argomentazioni in contrario rilevate dal Procuratore Generale nella lunga ed elucubrata requisitoria, si riducono a cinque.

I.ª Argomentazione — Paciello è nominato nella denunzia anonima, e nelle rivelazioni di Di Mattia.

Parole della requisitoria:

« Eglino (gl' imputati) son *tutti* nominati nella de-
« nunzia anonima che pose l'autorità giudiziaria sulle
« tracce del reato ».

« I quali *tutti* (incluso Paciello) furono nominati nelle rivelazioni di Di Mattia ».

§. 7. — Osservo:

1.° — Una denunzia anonima non è mai di natura a *porre l'autorità giudiziaria sulle tracce del reato.* Con più proprietà di locuzione si può ritenere che la denunzia anonima, parto della vendetta, della calunnia e della viltà, è destinata a fuorviare la giustizia, ed a renderla inconscio istromento delle più malnate e sozze passioni di miserabili sicofanti. — È il pugnale dell'assassino, è la scure del sicario che ferisce a tradigione, è la rassicuratrice della impunità delle calunniose asserzioni.

Tutti i Codici delle nazioni civili inculcano di respingerla con indignazione e con ribrezzo. — Il male di lasciare impunito un reato è di gran lunga minore della iattura di accreditare una denunzia di abbietti che vergognano di palesare il loro nome.

2.° — Ma è vero che *tutti* gl'imputati son nominati nella denunzia? È vero che vien nominato anche Luigi Paciello, come parte di *tutta* la coorte degl'imputati?

Con buona venia dello Egregio autore della requisitoria mi è forza dire: *non è vero.*

Prova queste parole della denunzia:

« 13.° L'artefice costruttore delle chiavi, *di cui s'ignora il nome* ».

3.° È vero che anche Paciello fu nominato nelle rivelazioni di Di Mattia?

Con sopportazione dello Egregio autore della requisitoria mi è forza dire: *non è vero.*

§ 8. — *II.ª Argomentazione. — Rivelazioni di Paciello a Bocchetti —, e di Paciello e moglie di costui*

a Gargiulo — e manifestazione di queste rivelazioni a Manganaro.

Testuali parole della requisitoria:

« Si aggiungono altresì le rivelazioni del testimone « Vincenzo Gargiulo in ordine al *fabbro-ferraio Lui-* « *gi Paciello* (1), dalle quali emerge come costui era « stato l'artefice delle chiavi false usate nel 1876....

« Alle manifestazioni del Gargiulo si uniscono util- « mente quelle del colono Bocchetti, al quale da Pa- « ciello fu promesso una mancia nella speranza di ot- « tenere il silenzio su' colloquii, ec.....

« Coteste rivelazioni, non suscettive di attacchi, sia « in omaggio alla condizione di Gargiulo e Bocchetti, « sia per la niuna precedente inimicizia tra essi e Pa- « ciello, e sia finalmente perchè appatrinati da altri « elementi processuali, fra i quali vanno annoverate « le dichiarazioni di Manganaro etc. (2).

§. 9. — Domando:

1.° Chi è Vincenzo Gargiulo?

2.° Chi Carmine Bocchetti?

3.° Chi Gennaro Romano?

4.° Chi Luigi Manganaro?

5.° Chi Luigi Paciello contro del quale depongono questi quattro galantuomini?

6.° Che cosa depongono?

7.° Quale è la logica spiegazione dell'intervento *dei quattro confederati* nell'attuale processo?

§. 10. — 1.° — *Chi è Vincenzo Gargiulo?*

(1) Luigi Paciello non è stato mai *fabbro-ferraio*.—Ved. il §. 15.

(2) Bisognava aggiungere anche la dichiarazione di Gennaro Romano. Lo fa la Difesa.

I. — Questo cannibale, che incalza con odio vatiniano e con satanica voluttà il Paciello, è lo zio dei costui pargoletti, è il fratello della madre di questi inoffensivi bambini: in somma è *Cognato a Paciello* (1). Sta dunque *loco fratris.*

La romana sapienza, custode della pubblica morale, non solo respingeva le accuse dei fratelli, ma puniva gli snaturati colla pena dello esilio.

Memoranda è la *L.* 13. *C. De his qui accusare non possunt*, sì fattamente concepita:

« *Si magnum et capitale crimen* (*et non leve*) *frater contra fratrem suum instituit*, *non solum audiendus non est*, SED ETIAM EXILII POENA PLECTENDUS EST ».

La nostra legislazione vieta la udizione, in pubblico dibattimento, dei fratelli, e dei *cognati*, *quia stant loco fratrum* (Art. 286 P. P.); e per quanto è allo esame nel periodo della istruzione, ingiunge:

« Ove questi sieno citati, verranno avvertiti della facoltà loro spettante di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto (Art. 162 P. P.) ».

Giova ritenere che lo equanime compilatore del processo non abbia nulla a rimproverarsi intorno alla osservanza dell'articolo 162, e che tutta l'onta ricada sul capo del deponente, bramoso di vendetta altrettanto ingiusta quanto selvaggia.

II. — Vincenzo Gargiulo, tra il cadere del 1874 e lo inizio del 1875, *per pochi mesi* ebbe alloggio e vitto dal cognato Paciello, il quale faceva ogni conato per piegare il discolo a vita laboriosa ed onesta. — Ma che?

(1) Ved. il fol. 1 e 2 del volume dei documenti esibiti in difesa di Paciello.

Era lo stesso che accingersi a raddrizzare le gambe ai cani.

Gargiulo disdegnava il lavoro, prediligendo il malfare e la sbrigliatezza. — E, per soprassello, prese ad amoreggiare una giovane dei dintorni.

Ditalchè il Paciello fu costretto ad espellerlo di casa. — E Gargiulo dal giorno della espulsione *non vide mai più suo cognato.* Se ne prenda nota (1).

III. — Scacciato dalla casa di Paciello, il Gargiulo impalmò la giovane del suo cuore, Rosa De Francesco, il dì 29 dicembre 1875 (2).

IV. — Dal talamo alla carcere il passo fu, quale doveva essere, molto breve (3). — Perciocchè Gargiulo gittossi a capo chino nel calle dei reati.

Il certificato di penalità (4) ci rivela quanto segue:

« Nel dicembre del 1876 riportò due anni di carcere « dal Tribunale correzionale di Napoli, *per furto qua-« lificato* a danno di Gennaro Sensale. — Produsse ap-« pello, e la Corte il 3 luglio 1877 ridusse il carcere a « sei mesi.

« La Camera di Consiglio presso questo Tribunale « dichiarò non farsi luogo a procedimento penale *per « insufficienza d' indizi* con le seguenti due Ordinan-« ze, cioè:

« 1.ª Del 21 marzo 1878 *per furto qualificato* in « danno del sig. Angelo Picone;

(1) Ved. la dichiarazione dello stesso Gargiulo, fol. 200, vol. 2.—; la dichiarazione del teste a fol. 260, cit. vol.; e le altre ai fol. 129, 152 ec. del vol. del discarico.

(2) Fol. 3 del vol. dei documenti esibiti in difesa di Paciello.

(3) Fol. 4 del cit. volume.

(4) Cit. fol. 4.

« 2.ª Del 16 agosto 1878 *per associazione di mal-*
« *fattori ad oggetto di delinquere contro le persone e*
« *le proprietà;*

« E *per furto qualificato* in danno dei fratelli Greco ».

V. — Ecco un malvagio carco di *molti delitti*, benchè di *poche condanne.*

E pure (*incredibilia, sed vera!*) l'Ispettore di P. S. della Sezione S. Carlo all'Arena, in data del 7 agosto 1878, non vergognava di spedire questo scandaloso rapporto al Giudice Istruttore (1):

« Le informazioni sul conto di *Vincenzo Gargiulo*
« sono risultate buone *circa la moralità* e la *credibilità*
« *nel deporre fatti interessanti la giustizia* ».

Credibilità —, *moralità!* Il diportamento del Signore Ispettore tende ad introdurre l'ateismo nella religione e nella morale, ed a definire a casaccio i vizi e le virtù.

Fatti interessanti la giustizia! — Quale giustizia? Forse quella del formicolaio dei sicofanti nei più foschi periodi dell'impero romano —, quando i calunniatori venivano premiati —, *et quo magis quis distinctior, eo magis honores assequebatur, et veluti sacrosanctus erat* (2).

§ 11. — 2.° *Chi è Carmine Bocchetti?*

I. Le tavole processuali ce lo rivelano:

Nemico di Paciello per discordie e battibecchi intervenuti;

Ricettatore di ladri;

(1) Fol. 263, vol. 1.°, parte 2.
(2) Parole di Cornelio Tacito, Ann.

Amicissimo di Vincenzo Gargiulo, col quale vedevasi spesso a confabulare (1).

II. — Se non che, al pari di Vincenzo Gargiulo, Carmine Bocchetti trova il suo panegirista nel benevolo Ispettore di P. S., il quale nel soprammentovato rapporto (Ved. §. 10, n.° V) afferma pure:

« Le informazioni sul conto di *Carmine Bocchetti*
« sono risultate buone circa la *moralità e la credibili-*
« *tà nel deporre fatti interessanti la giustizia* ».

§. 12. — 3.° — *Chi è Gennaro Romano?*

I. Ben degno amico e confidente di Vincenzo Gargiulo, al quale si associa per esercitare atti di camorra a danno di Magliozzi (2).

II. — È tutto dire! — Se mancasse ancora qualche cosa per convenientemente fotografarlo, si potrebbe utilmente consultare il certificato di penalità (3). Il quale suona così:

« 1. — *Furto qualificato per la persona* in danno
« di Gaetano Leporini...»

« Con decisione dell' abolita Gran Còrte Criminale
« di Napoli del 12 febbraio 1862 fu condannato ad
« anni sei di reclusione, alla sorveglianza speciale del-
« la Pubblica Sicurezza, ed alle spese.

2. — *Furto qualificato per la violenza, tempo e luo-*
« *go* in danno di Clemente Caprioli...

« L'abolita Gran Corte Criminale di Terra di La-

(1) Ved. tutto il volume del discarico di Paciello, e con ispecialità le dichiarazioni di Giuseppe Esposito, Vincenzo Vittozzi, Luigi Gargiulo, fol. 150, 152, 159.

(2) Ved. il §. 18, e le dichiarazioni di Gargiulo, Romano e Manganaro, fol. 200, 227 e 232 del vol. 2, parte 1.ª

(3) Fol. 6 del volume dei documenti esibiti in difesa di Paciello.

« voro con decisione del 16 novembre 1846 lo con-« dannò ad un mese di prigionia ed alle spese ».

§. 13. — 4.° — *Chi è Luigi Manganaro?*

I. — Un altro ben degno amico e confidente di Vincenzo Gargiulo, al quale egli pure si associa per esercitare atti di camorra a danno di Magliozzi (Ved. §. 12, n.° I.°, e nota).

II. — Anche contro Manganaro favella, come ingrata pergamena, il certificato di penalità (1). Si legga:

« 1.° Dalla Corte di Assise Ordinaria di Santamaria « Capua Vetere nel 28 luglio 1869 riportò anni cin-« que di reclusione, quale colpevole di omicidio volon-« tario a colpo di fucile in persona di Prisco De Masi, « con provocazione. — Con Regio decreto del 5 ago-« sto 1872 la pena suddetta fu ridotta ad anni quattro.

« 2.° La Camera di Consiglio presso il Tribunale di « Napoli nel dì 24 luglio 1877 dichiarò non farsi luogo « a procedimento penale *per insufficienza d'indizi*, per « la *tentata grassazione* a danno della Baronessa Et-« talini.

« 3.° La Sezione di accusa presso la Corte di ap-« pello di Napoli nel dì 11 marzo 1876 dichiarò non « farsi luogo a procedimento penale, *per insufficienza « d'indizi*, per l'imputazione di grassazione in danno « del Conte Domenico Berni di lire 94,277.

« 4.° Il Tribunale correzionale di Napoli il 10 ago-« sto 1877 lo condannò a quattro mesi di carcere *per « porto di stromenti atti ad aprir porte e forzare serra-« ture*, ed a lire dugento di multa per porto di pistola.

(1) Fol. 5 del volume dei documenti esibiti in difesa di Paciello.

« Produsse appello, e la Corte al 22 settembre 1877 « lo rigettò ».

§. 14. — *Digressione.*

La difesa ha *qualificato* con documenti irrefragabili i testimoni Gargiulo, Bocchetti, Romano e Manganaro (§. 10 a 13).

La Sezione di accusa risparmi alla difesa di esercitare, come saria debito, la censura —; e degnisi di contemplare da sè stessa:

1.° — Se a testimoni reclutati nei più bassi e pantanosi fondi della Società, gementi sotto un pondo enorme di furfanterie e di reati, possa farsi l'onore di dare retta. — E non perda di mira la legge 2 e 3 del Digesto *de testibus.*

« L. 2. — *In testibus autem* DIGNITAS, FIDES, MORES, « GRAVITAS *examinanda* est ».

« L. 3. — *Si careat suspicione testimonium, vel* « *propter personam a quo fertur, quae* HONESTA *sit—,* « *vel propter causam, quod neque* LUCRI, *neque gra-* « *tiae, neque* INIMICITIAE *causa sit, admittendum est* ».

2.° Se abbia sapore di serietà la *II. Argomentazione* (§. 8).

3.° Se non tramandino lezzo di singolare cinismo le parole della requisitoria (§. 8):

« Coteste rivelazioni, *non suscettive di attacchi* (!), « sia *in omaggio alla condizione di Gargiulo e Boc-* « *chetti* (!!), sia per la *niuna precedente inimicizia* tra « essi e Paciello (!!!), e sia finalmente perchè appatri- « nati da altri elementi processuali, fra i quali le di- « chiarazioni di *Manganaro,* ec. ».

E passo oltre.

§. 15. — 5.° — *Chi è Luigi Paciello contro del quale depongono i quattro galantuomini Gargiulo, Bocchetti, Romano e Manganaro?*

Cittadino, marito, padre —, Paciello è sempre onestissimo fra gli onesti.

Un intiero volume del processo parla delle sue non comuni prerogative. — Iattura che questo volume finoggi sia stato messo in non cale!

Da esso e da altri volumi rendesi manifesto:

1.° — Che Paciello esercitò sempre il mestiere di costruttore di utensili da orefice;

2.° Che non fu mai chiavettiere;

3.° Che una sola volta, e per poco tempo, aprì magazzino di ferramenta, ma non fu mai *costruttore di serrature* —, chè tra il sapere *smerciare* ed il sapere *costrurre* ci corre;

4.° Che ha per Nume il lavoro;

5.° Che si è comportato sempre correttamente;

6.° Che è comparso sempre decentemente;

7.° Che ha menato sempre vita comoda e decorosa, conformemente alla sua condizione;

8.° — Che nei registri penali si cerca indarno il suo nome (1).

§ 16. — 6.° — *Che cosa depongono i quattro galantuomini?*

(1) Dichiarazioni d'innumeri testimoni, fra i quali Felice Vassallo, fol. 260, vol. 2°, parte 1.a —; Gaetano Balsamo, Antonio Martano, Giovanni Lembo, Concetta Osci, Checchina Assegnati, Maria Corsaro, Vincenzo Sorrentino, Antonio Correale, Antonio Sorrentino, Salvatore Vaves, Giovanni Ardieri, fol. 129, 130, 134, 138, 154, 156, 157, 158, 160, 161 e 162 del volume del discarico. — Ved. pure i fol. 152 e 286 vol. 1.°, parte 2.a

1.° — *Vincenzo Gargiulo* asserisce che nel 1876, *trovandosi egli a coabitare col cognato Paciello,* notò le visite e le confabulazioni di due ex-ufficiali borbonici.

Asserisce essergli stata fatta dal cognato e dalla sorella esplicite rivelazioni, che Paciello costruì le chiavi false adoperate infruttuosamente nel tentativo del 1876.

Addita *Carmine Bocchetti* quale consapevole di particolari circostanze intorno alla colpevolezza di Paciello.

Addita Gennaro Romano e Luigi Manganaro come coloro ai quali esso Gargiulo aveva manifestate le fattegli rivelazioni (1).

2.° — *Carmine Bocchetti,* eco della voce di Gargiulo, su per giù asserisce le stesse cose da questo dichiarate (2).

3.° — *Gennaro Romano* afferma le manifestazioni fattegli dal Gargiulo molti giorni dopo la vincita al lotto riportata da Di Mattia (3).

4.° *Luigi Manganaro* fa altrettanto (4).

§ 17. — Che alle asserzioni dei quattro falsi evangelisti non convenga dare ascolto, va inteso (§ 14).

Ma quale spiegazione dee darsi al tessuto di tante ribalderie, di tante pratiche calunniose ed infami?

È ciò che vedrassi nel n.° seguente.

§ 18. — 7.° — *Quale è la logica spiegazione dell'intervento dei quattro confederati nell'attuale processo?*

(1) Fol. 200, vol. 2.°, parte 1.ª
(2) Fol. 203, vol. 2.°, parte 1.ª
(3) Fol. 232 del vol. 2.°, parte 1.ª
(4) Fol. 227 del vol. 2.°, parte 1.ª

I. — È noto che la vincita ottenuta dal Di Mattia il 25 maggio 1878 eccitò un movimento sussultorio e vertiginoso in tutte le confrediglie dei procaccianti e dei camorristi.

I quali davano la caccia non solo al Di Mattia, ma a tutti coloro che, a ragione od a torto, erano sospettati di avere partecipato alla vincita.

Or bene, per una strana contingenza proprio al cadere di maggio del 1878 Luigi Paciello prese un ambo di cinquanta pezzi sui numeri 2 e 37, diversi da quelli giuocati da Di Mattia (1).

Lo annunzio di questa piccola vincita, ingigantita dalla fervida fantasia del popolino, e magnificata da coloro che mettono a profitto tutte le occasioni per accreditare l'immorale e desolatore giuoco del lotto, giunse all' orecchio del facinoroso ed avido Gargiulo.

E Gargiulo che *non avea mai più veduto suo cognato* dal momento della espulsione dalla costui casa (Ved. § 10, n.° II), un bel giorno gli si para davanti, e gli chiede una *regalia,* voce che, per chiamare le cose col proprio nome, denota *camorra.*

II. — Stupefatto il Paciello di questa strana ed impudente richiesta, lo mise con bel garbo alla porta.

Il Gargiulo,

« Vuota recando la terribil ugna » —,

si diparte indispettito, e con animo tumido di bramosa voglia d'ingiusta ed inqualificabile vendetta.

III. — Se non che, prima di dar mano ai ferri, gli piacque ricorrere ad un altro ardito espediente per in-

(1) Vincenzo Vassallo, fol. 260, vol. 2.°, parte 1.ª

tascar quattrini.— Si unisce agli amici e *compagni di mestiere* Gennaro Romano e Luigi Manganaro, e tutti insieme tentano a più riprese di esercitare atti di camorra a danno di Magliozzi.

Risultati infruttuosi anche questi audaci tentativi, si lascia libero il freno alla covata vendetta, ricorrendosi alle armi della più inaudita ed invereconda calunnia.

IV. — E così il Gargiulo, principale motore ed anima e vita della scellerata intrapresa, profittando delle premature e censurabili rivelazioni fatte per mezzo dei giornali da coloro che avrebbero più stringente obbligo di custodire il segreto degli atti d' istruzione (1)—, e messo a giorno delle più minute circostanze del fatto *in genere* del 1876, addita in Paciello l'*ignoto costruttore delle chiavi false* (Ved. il § 8).

E così foggia le rivelazioni del cognato e della sorella.

E così dà l'imbeccata a Bocchetti, nemico di Paciello (Ved. il § 11, n.° I), affinchè lo sorregga nella iniqua intrapresa.

E così entrano in iscena Romano e Manganaro, e così si spiegano le bugiarde manifestazioni fatte a loro da Paciello; a loro cooperatori nell'opera infernale di Gargiulo.

V. Quando parve a questo mostro bene ordita ed intesta la tela insidiosa, affidò a Manganaro la parte di denunziante. E Manganaro si fece il merito di porgere la denunzia al Questore. Alla denunzia tenne dietro la udizione dei tristissimi uomini Gargiulo, Bocchetti, Romano e Manganaro.

(1) Fol. 7 del volume dei documenti esibiti in difesa di Paciello.

VI. — Le cose narrate nel presente paragrafo emergono dalle stesse dichiarazioni dei *quattro confederati*, quando si leggano alla fiaccola dell'assennata e scrutatrice ipercritica.

E dalle cose narrate si arguisce la calunnia, e la inanità della *II. argomentazione* (§. 8). — Ed ove fossero insufficienti ad imprimere lo stigma di calunniatori sui *quattro confederati*, soccorrerebbe un provvidenziale *anacronismo*, che non torna ad onore della callidità e perspicacia di Vincenzo Gargiulo.

Nella sua dichiarazione, pietra angolare di tutto l'edificio, fa risalire al 1876 le frequenti visite di due ex ufficiali borbonici a Paciello, e le rivelazioni della sorella; ed afferma che egli vide ed intese, *perchè in quell'epoca coabitava col cognato Paciello.*

Ora è messo in sodo da molti testimoni, e dalla dichiarazione dello stesso Gargiulo (Ved. il §. 10, n.° II) che egli fu espulso dalla casa del cognato al cominciare del 1875. — E ciò si constata per altra via. — Gargiulo fu espulso quando era celibe. L'atto del suo matrimonio con Rosa de Francesco porta la data del 29 dicembre 1875 (1). — Per natura delle cose, il matrimonio non potea solennizzarsi che in seguito al passaggio di un discreto spazio di tempo dopo la espulsione. — Dunque questa si verificò molto prima del 29 dicembre 1875. — Dunque molto tempo prima del 29 dicembre 1875 Gargiulo *non coabitava più col cognato.* — Dunque nel 1876 egli *nulla vide*, *nulla intese*, tenuto conto della propria confessione che dopo

(1) Fol. 3 del volume dei documenti esibiti da Paciello.

essere stato espulso *egli non vide mai più il cognato* (§. 10, n.° II).

VII. — Ma perchè Gargiulo segna l'epoca del 1876? Perchè era stato fatto edotto da' giornali che il tentativo avvenne in ottobre del 1876; ed egli, per riuscire nell'opera calunniosa, doveva accennare a quell'anno. E l'anacronismo? È permessione di Dio;

« Di Dio che le più volte non sostiene
Veder patire a torto un innocente».

§. 19. — *III.ª Argomentazione. — Rinvenimento della serratura presso il cantiniere Vincenzo Castellano.*

Parole testuali della requisitoria:

« Le quali confidenze (1) sono ribadite dal rinve-
« nimento della serratura che si diceva essere ser-
« vita di modello per la falsificazione delle chiavi al-
« l'accennata epoca, e che effettivamente è idonea a
« tale uso, perchè, giusta la perizia, costruita con
« sistema uguale a quello delle toppe apposte all'u-
« sciò dell'Archivio ».

§. 20. — Osservo:

1.° — Si è fermato di sopra (§. 15), che Paciello, quantunque costruttore di utensili da orefice, pure per qualche tempo tenne magazzino di ferramenta.

Non è strana cosa che vendesse a Castellano una serratura da costui richiestagli.

E che Castellano gliela richiedesse, risulta dalla propria dichiarazione (2). Eccone il tenore:

(1) Allude alle favolose confidenze fatte a Gargiulo e Bocchetti da Paciello.

(2) Fol. 263, vol. 2.°, parte 1.ª

« Nel novembre del 1876 *io chiesi al mio amico*
« *Luigi Paciello* una toppa per metterla alla porta
« della mia abitazione, e fu allora che egli me ne
« vendè una per la somma di lire trenta ».

2.° — Non è a stupire, che Bocchetti, coalizzato con Gargiulo per distruggere il comune nemico Paciello, venuto a cognizione della vendita della serratura, abbia dato a questo innocente fatto una maligna interpetrazione per viemeglio trarre in inganno la giustizia.

3.° — È ad istupire, invece, che la giustizia, per mancata preveggenza, siasi lasciata trascinare nella trappola, ed abbia dato alla perizia un valore che non ha, e che gli stessi autori non erano in grado di dare. — La perizia è un vaniloquio, ed i suoi autori *nesciunt quid faciant et quid dicant.*

4.° — A scagionare Paciello da ogni macola riguardo a questo punto, bastavano le seguenti ovvie considerazioni:

I. — Paciello tenne bensì per qualche tempo magazzino di ferramenta, ma non attese mai a costruire serrature, chè tra lo *smerciare* e 'l *costrurre* ci corre (§. 15).

II. — Paciello esercita il mestiere di *costruttore di utensili da orefice;* e pure attribuendogli ingegno dedalio e versatile, non potrebbe mai riuscire a contraffare chiavi per toppe cotanto difficili e di un congegno complicato e quasi misterioso.

III. — Gli autori del tentativo del 1876 non avrebbero mancato di accorgimento nella scelta del costruttore delle chiavi false; e questa sarebbe caduta

sopra un *provetto fabbro-ferraio,* non sopra un *costruttore di utensili da orefice.*

IV. — E se, per inesplicabile cecità, si fossero diretti a Paciello, questi avrebbe ricusatò lo incarico, e con sorriso mefistofelico avrebbe detto loro: *Tractent fabrilia fabri.*

V. — La perizia sfata il disegno del calunniatore, e non autorizza il P. M. a trarre induzioni sfavorevoli all' imputato.

Le parole della perizia sono queste (1):

« La serratura mostrataci colla rispettiva chiave « è di sistema simile alle precedenti (2), cioè a « piastrine mobili in numero di sei —, *ma le tacche « della chiave sono fisse, e di più essa è fornita di una « seconda stanghetta a colpo* ».

Le ultime parole in carattere corsivo distruggono le precedenti, e dimostrano non esservi nulla di simigliante tra la serratura venduta a Castellano, e le serrature dell'Archivio.

Trarrei molto per le lunghe, se volessi indugiarmi a sottoporre la perizia a severa sindacazione. E però mi fermo.

Giova sperare che la Difesa non si troverà nella dura necessità di vagliare la perizia in altra sede—; chè in tale dolorosa ipotesi metterebbe a nudo la imperizia dei periti, e dimostrerebbe in modo assoluto, che torna impossibile il fabbricar false chiavi di serrature del genere di quelle dell' Archivio Segreto *senza tener presenti le chiavi vere, ed anche le toppe.*

(1) Fol. 111 vol. 1., parte 2.
(2) Cioè: a quelle dell' Archivio segreto.

§ 21. — *IV.ª Argomentazione — Pubblica opinione.*

Parole della requisitoria :

« La opinione pubblica li reputa capaci del fatto « ad essi addebitato ».

§ 22. — Osservo:

1.° È molto problematico che la *opinione pubblica* possa elevarsi ad argomentazione di reità. Sarebbe anzi consentaneo ai dettami della logica e della esperienza che venisse eliminata dal novero degli elementi di prova.

2.° In questa causa come si è creata la *pubblica opinione,* e chi l'ha creata? Niuno lo ignora.

3.° Da banda queste riflessioni —, la *pubblica opinione* colpisce forse Paciello?

Innumeri testimoni, le dichiarazioni dei quali compongono un intiero volume, possono di certo reputarsi eco sincera della *pubblica opinione.* Ebbene, niuno tra essi ritiene Paciello *capace del fatto ad esso addebitato.* — I loro detti significano in favore di Paciello quanto possa imaginarsi di più lusinghiero per un modesto operaio : *un panegirico recitato a coro dal popolo prima della morte* (§ 15).

§ 23. — *V.ª Argomentazione. — Repentina mutazione di fortuna.*

Parole della requisitoria:

« La opinione pubblica .... è rimasta sorpresa della « repentina mutazione di fortuna offerta dai Bruno, « dal Magliozzi, *dal Paciello* e dal Catalano, e della « quale altra spiegazione non sa darsi, oltre quella del- « la partecipazione al reato ».

§ 24. — *Osservazioni.*

1.ª — Mando dall' imo del cuore cento e cento applausi al P. M. che si avvisò di elevare ad elemento di prova la non giustificata sùbita fortuna.

Allo stato dei costumi, non sarebbe inopportuno in Italia anche un pochino di legge censoria. In Roma venne *notato* il Console Marco Emilio Lepido per avere appigionato una casa a seimila Sesterzi; e fu *degradato* Pubblio Cornelio Runfio, antenato di Silla, perchè gli si trovarono in casa molte libbre di argento in vasellame. — Quanti sarebbero tra noi i *notati* ed i *degradati?*

Vorrei anche di più. Considerato che in Italia la crisomania si dilata con rapidità prodigiosa, e che l'*amore di patria* è divenuto un *pretesto*, ed un immoralissimo *mezzo* di accumular tesori, vorrei che la non giustificata sùbita e repentina fortuna, oltre a servire di elemento di prova in determinati reati, venisse qualificata reato di per sè stante.

2.ª — Ma nel caso concreto è una realtà la sùbita e repentina fortuna rinfacciata all' imputato Paciello? *Hoc opus.*

Alla lettura delle gravi ed incisive parole del Procuratore Generale intorno allo instantaneo mutamento di fortuna di Paciello, dissi fra me: il processo conterrà dunque la prova di un insolito sfarzo e di spese abbaglianti ed ingenti.

Forse Paciello avrà rinnovato l' uso delle cene Luculliane.

Forse avrà rinnovato l' uso d' imbandire murene, e storioni del Po gareggianti coi bianchi lupi del Tevere e coi cignali dell' Umbria.

Forse, ad esempio di Apicio, avrà fatto crescere le lattughe, inaffiandole col latte.

Forse, per imitare Milone, avrà speso sei mila sesterzi per lo acquisto di tappeti orientali.

Forse avrà circondato il suo superbo palazzo con un giardino incantevole da disgradare quello di Armida.

Per uscire da tanti *forse* che mi tenzonavano nella testa percorsi posatamente tutte le tavole processuali. Che cosa mi rivelarono?

Ecco:

La fiaba del lusso spiegato da Paciello fu inventata da quella buona lana di Bocchetti, e ripetuta da quell'altra buona lana di Vincenzo Gargiulo *per* averla intesa narrare dall' *amico* Bocchetti.

Ma la fiaba escogitata da Bocchetti e propalata da Gargiulo trova contrasto in una specie di PICCOLO PLEBISCITO, chè tale si può appellare la concorde voce di molteplici testimoni, fior fiore della cittadinanza per probità e morigeratezza di costumi.

Cito, fra i tanti,

1.° Felice Vassallo, fol. 260, vol. 2.°, parte 1.ª

2.° Arcangelo Lomasto, fol. 128 del vol. del discarico.

3.° Gaetano Balsamo, fol. 129, cit. vol.

4.° Antonio Martano, fol. 130, detto.

5.° Nunzio Troise, fol. 131, detto.

6.° Giovanni Di Finizio, fol. 133, detto.

7.° Giovanni Lembo, fol. 134, detto.

8.° Marianna Casolino, fol. 136, detto.

9.° Vincenza Laura, fol. 137, detto.

10.° Concetta Osci, fol. 138, detto.

11.° Vincenzo Vittozzi, fol. 152, detto.
12.° Checchina Assegnati, fol. 154, detto.
13.° Maria Corsaro, fol. 156, detto.
14.° Vincenzo Sorrentino fol. 157, detto.
15.° Antonio Correale, fol. 158, detto.
16.° Antonio Sorrentino, fol. 160, detto.
17.° Salvatore Vaves, fol. 161, detto.
18.° Giovanni Ardieri, fol. 162, detto.

Essi affermano concordemente i seguenti dati di fatto:

1.° Luigi Paciello è un distinto ed abile costruttore di utensili da orefice.

2.° Laborioso quanto altri mai.

3.° Modello di onestà.

4.° Lasciò l' abitazione di S. Efremo per le molestie che gli recava il giardiniere Carmine Bocchetti, ed anche perchè la moglie fu colta da febbre intermittente.

5.° Vestì sempre decentemente, visse sempre con decoro e con agiatezza, secondo la condizione di artista.

6.° NIUNO EBBE A NOTARE IN LUI MUTAZIONE DI FORTUNA, O DIVARIO NELLE SUE CONDIZIONI ECONOMICHE.

7.° NIUNO EBBE A NOTARE CHE SPENDESSE PIÙ DEL CONSUETO.

Al cadere di Maggio 1878, Paciello prese un ambo di cinquanta pezzi come superiormente si è significato (§. 18).

Concepì il progetto di recarsi alla festa di Montevergine unitamente alla propria moglie.

E per non sobbarcarsi da solo alla spesa occorrente, se la intese con un altro *pellegrino*, ad oggetto che la

spesa si tollerasse *metà per cadauno;* lo che non depone in favore dell'asserzione di *sùbita e repentina fortuna.*

E poichè nemmeno per sopperire *alla metà della spesa* era sufficiente la somma guadagnata al lotto, dalla quale aveva falcidiata una parte per fare *una veste di lanetta alla Signora moglie*, vi supplì con la vendita di una quantità di acciajo; lo che è in perfetta antitesi colla pretesa *sùbita fortuna.*

E si noti che il progetto della escursione in Montevergine venne abbandonato per una considerazione che torna a molto onore del Paciello.

Questi ebbe ad accorgersi chè la persona colla quale doveva effettuare il pellegrinaggio veniva rabbuffata da un creditore che chiedeva di essere soddisfatto con quella somma destinata a sciuparsi nella gita a Montevergine. — E Paciello revocò l'accordo preso, per far sì che il creditore di quella persona venisse esaudito nella legittima pretesa.

Tanta purità di sentimenti e tanta castigatezza di morale cristiana non possono far casa insieme colla colpa, onorevole Procuratore Generale! — No, no, sempre no!

II.

Quando pure Paciello avesse preso parte al fatto del 1876, *non è lecito far servire questa sua opera ad argomento del concorso nel preteso reato del* 25 *maggio* 1878.

§. 25. — Parole della requisitoria:

« Per naturale conseguenza della influenza che il

« fatto anteriore deve esercitare sul simigliante av-
« venimento posteriore di maggio 1878 debbono ri-
« tenersi complicati in quest' ultimo *tutti gli stessi*
« *individui* a carico dei quali altri elementi proces-
« suali offrono prove sufficienti della partecipazione
« al detto secondo avvenimento ».

§. 26. — *Osservazioni.*

1.ª — Duplice concetto palesa lo Egregio autore della requisitoria nelle soprascritte parole:

Primo concetto — Quando un avvenimento *posteriore* si perpetra in guisa simigliante ad un avvenimento *anteriore*, si presume che *tutti gli stessi individui* che presero parte al primo, concorrano nella perpetrazione del secondo.

Io reputo fallace e ripudiabile questo concetto, e non credo necessario il farne la dimostrazione, poichè questa si risolverebbe in mero lusso di logica e di ermeneutica forense.

Lo stesso Egregio autore della requisitoria, addatosi dello svarione, con molta sagacità tempera il *primo concetto*, subordinandolo ad un secondo che a me pare possa formolarsi così:

Secondo concetto — Sempreché *altri elementi processuali offrano prove sufficienti della partecipazione al detto secondo avvenimento.*

E come dire: il primo avvenimento è un elemento di prova, ma abbisogna di altri elementi che diano la prova della partecipazione al secondo avvenimento.

2.ª — Io respingo tai concetti, e resto fermo nell'opinare che il concorso al primo avvenimento non può entrare come elemento di prova del secondo avvenimento.

3.ª — Nondimeno dò per un momento il *lasciapassare* ad entrambi i concetti del sagace autore della requisitoria. E ragiono così:

Allora Paciello potrebbe qualificarsi complice nel fatto del 1878, quando, oltre allo elemento desunto dalla sua partecipazione al primo avvenimento del 1876, concorressero *altri elementi processuali che offrissero a suo carico prove sufficienti della partecipazione al secondo avvenimento del* 1878.

Ma dal processo non solo non emerge veruno di questi *altri elementi processuali*, ma, per converso, risultano *elementi più che sufficienti ad offrire la completa prova della innocenza di Paciello*, come si chiarirà nei due assunti III e IV.

Dunque per niun verso è lecito di attribuire a Paciello il qualificativo di *complice nel fatto del* 1878.

III.

Dalle tavole processuali non emerge veruno elemento della partecipazione di Paciello al fatto del 25 *maggio* 1878.

§ 27. — Il solo elemento che, a giudizio del P. M., colpisce l'imputato Paciello, per quanto è al fatto del 1878, riponesi nella *repentina mutazione di fortuna*.

Ma di questo solitario elemento si è chiarita luminosamente la insussistenza (Ved. il § 22 e 23). — Altre parole non appulcro.

IV.

Dalle tavole processuali risultano elementi più che sufficienti ad offrire la completa prova della innocenza di Paciello.

§ 28. — Enumero i più spiccati e salienti.

1.° — Cittadino, marito, padre, Paciello è onestissimo tra gli onesti (§ 15, in principio, e n.° 5.° e § 23, n.° 2.°).

2.° — Paciello ha per Nume il lavoro (§ 15, n.° 4.°).

3.° — Paciello è generalmente reputato incapace di perpetrare il reato addebitatogli (§ 20).

4.° — Paciello non è stato mai chiavettiere (§ 15, n.° 2.°, e § 20).

Si è dimostrato più sopra (§ 20, n.° 3°) che gli autori del tentativo del 1878 avrebbero scelto per la costruzione delle chiavi false un provetto fabbro-ferraio, e non mai un costruttore di utensili da orefice.

Ed ora si aggiunge che dopo l'infelice esperimento d'incapacità nel 1876, quando ruppesi la chiave nella toppa ed i frammenti caddero nel cassonetto, niuno avrebbe pensato più a lui nel 1878.

Gli attori fischiati si escludono dalla compagnia *cane pejus et angue.*

5.° — Paciello non è nominato nelle pretese rivelazioni del Di Mattia (§ 6, e § 7, n.° 3.°).

6. — Paciello non è nominato nella denunzia (cit. § 6, e cit. § 7, n.° 2.°).

7.° — Paciello non offrì lo spettacolo di sùbita e repentina fortuna (§ 23 e 24).

8.° — E, ciò che più rileva, Paciello viene esonerato dalla partecipazione al fatto del 1878 dagli stessi quattro falsi evangelisti, che mettono tanto studio nel calunniarlo; cioè Bocchetti, Gargiulo, Romano e Manganaro.

Tutti i loro sforzi sono diretti a farlo comparire complicato nel fatto del 1876.

Bocchetti, pago di sbizzarrirsi sul fatto del 1876, non accenna ad alcuno elemento intorno al fatto del 1878 (1).

Romano e Manganaro riferiscono le simulate rivelazioni di Gargiulo (2).

Gargiulo, il solo che parla di propria scienza, relativamente al fatto del 1878, si esprime in questa guisa (3):

« Mia sorella mi disse non esser vera la vincita del « terno, ma che si era realizzato il progetto del 1876, « *non essendo però concorso l'opera di suo marito,* « *non avendone avuto più bisogno; e che, saputa la* « *vincita, il Paciello erasi presentato al Magliozzi e* « *Soci, ed aveva avuto un complimento* ».

(1) Fol. 203, 236 e 262 del vol. 2.° parte 1.ª
(2) Fol. 232 e 227, vol. 2.° parte 1.ª
(3) Fol. 200, vol. 2.° parte 1.ª

CONCLUSIONE

§ 29. — Quale è la logica inferenza cui autorizzano le fatte dimostrazioni? — La segnalo senza

« Sonore frasi e tumide parole. »

La inferenza logica è questa:

« *Luigi Paciello non prese parte al fatto del* 1878 ».

Nudro piena fiducia che la Ecc.^{ma} Sezione di accusa vorrà benignarsi di accogliere la conclusione della difesa, e provvedere come di ragione.

Napoli, 30 giugno 1879.

L' Avvocato
PROF. L. ZUPPETTA.

